

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ARTandSEEK

L'Assemblea straordinaria indetta in prima convocazione, in persona e in modalita' di videoconferenza, per il giorno 11 del mese di aprile 2023 alle ore 21:00 e' andata deserta.

L'Assemblea straordinaria si e' quindi riunita in seconda convocazione, in persona e in modalita' di videoconferenza, il giorno 12 del mese di aprile 2023 alle ore 17:30 (di seguito all'Assemblea Ordinaria), per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del nuovo Statuto ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, sezione "Associazioni di promozione sociale"
- 2) Varie ed eventuali

La Presidente dell'Associazione, Sig.ra Viviana Bagnato, rileva che alla riunione, regolarmente convocata, sono presenti n. 7 soci, come da elenco di seguito riportato, e dichiara quindi che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

<u>Elenco Soci Partecipanti</u>		
N. Tessera Sociale	Nome	Cognome
A. Socio fondatore	Viviana	Bagnato
B. Socio Fondatore	Isadora	Papadrakakis
C. Socio fondatore	Valentina	Alberti
n. 48	Joanna	Groves
n. 50	Lillian	Rodriguez
n. 167	Katie	Smith
n. 380	Ece	Kaplan

Su designazione unanime, la Presidenza della riunione viene assunta dalla Sig.ra Viviana Bagnato, mentre le funzioni di Segretario vengono conferite alla socia Sig.ra Lillian Rodriguez.

La Presidente illustra la necessita' di approvare un nuovo testo di statuto al fine di consentire all'associazione di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale mediante iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.

La Presidente illustra il nuovo Statuto nel dettaglio, aprendo la discussione su ogni singolo articolo. Tra le altre cose, la denominazione dell'associazione sar  modificata in "ARTandSEEK APS". Dopo il confronto si vota per alzata di mano.

Il nuovo Statuto (Allegato C) viene approvato dall'Assemblea all'unanimit .

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo Statuto, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017 su esenzione dell'imposta di registro e dall'imposta di bollo degli atti delle associazioni di promozione sociale. Dà inoltre al mandato al Presidente di formulare istanza di iscrizione dell'associazione nel RUNTS alla sezione "associazioni di promozione sociale".

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 18:25, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente e il Segretario vengono incaricati di firmare il presente Verbale e i relativi allegati.

LA PRESIDENTE

Miriana Bagnato

IL SEGRETARIO

Alfredo Rodig

~~AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE 6
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 (Torre)
Registrato in data ... al n. ...
Versato € ... E s.o. ...
IL DIRETTORE~~

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE 6
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 (Torre)
Registrato in data 12.05.2023 al n. 3 1183
Versato € ... E s.o. ...
IL DIRETTORE

ZINGARELLI



Statuto dell'associazione di promozione sociale**“ARTandSEEK APS”****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE**

1. È costituita, ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice civile e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata “ARTandSEEK APS” (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”).
2. L'Associazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo “APS” soltanto dopo la sua iscrizione nel RUNTS, e da quel momento dovrà anche indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione in questo registro.
3. L'Associazione ha sede in Roma, via Simone de Saint Bon, n. 18. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò richieda o comporti una modifica statutaria, fermi restando eventuali adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati. L'Associazione intende operare come ente non commerciale del Terzo settore.



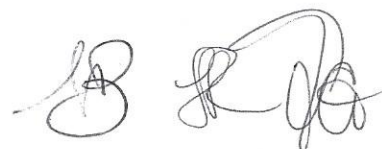
2. In particolare, l'Associazione intende promuovere e favorire la diffusione della Cultura, ispirandosi ai valori di Libertà e di Giustizia ed in assoluta indipendenza come espressi nella CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo).

3. Mediante la sua azione, l'Associazione si propone più specificamente i seguenti scopi:

- la diffusione e la promozione della Cultura in ogni ambito della conoscenza umana in particolare nelle arti visive, letterarie, linguistiche, teatrali e musicali;
- in particolare detta associazione si occuperà di promuovere ed organizzare iniziative culturali nonché iniziative educative e di formazione professionale nei settori sopraindicati e comunque in ogni ambito artistico in cui si realizzano i principi stabiliti nello Statuto dell'associazione;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica, letteraria e linguistica in generale, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico e linguistico affinché sappiano trasmettere l'amore per l'arte come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

4. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), k), l), r) dell'articolo 5 del Codice del terzo settore, ovvero:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- 
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - integrazione sociale dei migranti.

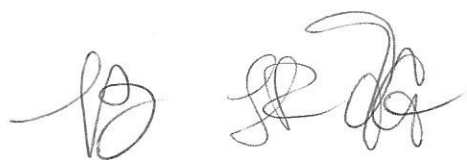
Nell'ambito delle summenzionate attività, l'Associazione si propone in particolare di svolgere:

- attività culturali, quali a titolo esemplificativo: visite a musei, luoghi di interesse artistico e città d'arte; corsi d'arte per bambini e ragazzi a partire da 3 anni e per giovani e adulti; laboratori artistici, letterari e laboratori linguistici; mostre d'arte, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli teatrali;
- attività di formazione, quali a titolo esemplificativo: corsi di aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento linguistico e artistico, istituzione di gruppi di studio e di ricerca.

5. Per raggiungere le sue finalità, e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di suo interesse, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello



svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

8. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che deve essere vidimato ai sensi della normativa applicabile.

Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio iniziale conferito in sede di costituzione e dai beni mobili ed immobili che ad essa a qualsiasi titolo successivamente pervengano, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora l'Associazione intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore oppure richiedere l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del medesimo Codice, essa dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) contributi degli associati, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità di varia natura;

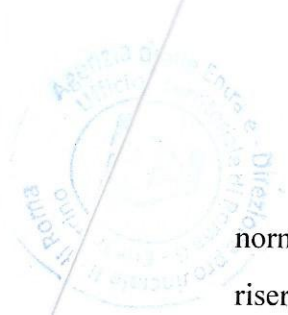
b) quote associative annuali ed eventuali quote integrative versate dagli associati;

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni ed associati;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

e) altri proventi consentiti dalla legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della



normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dell'associato, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

5. I versamenti degli associati non creano diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota associativa annuale da versarsi da parte degli associati.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4 – REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione quali lavoratori, volontari o in altro modo. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS. L'Associazione può ammettere come associati anche altre associazioni di promozione sociale nonché altri del terzo settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di associazioni di promozione sociale associate.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio di Amministrazione.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio,



recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro 60 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dandone comunicazione all'interessato; la delibera di accoglimento è immediatamente efficace ed è senza indugio annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

6. All'Associazione potranno inoltre aderire sostenitori non associati senza diritto di voto in Assemblea. I diritti e i doveri dei sostenitori non associati sono definiti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro adesione sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

7. Gli eventuali associati minori di età hanno gli stessi diritti degli altri associati, incluso il voto in assemblea, e li esercitano attraverso i propri rappresentanti legali.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti vigenti.

2. I nuovi associati versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli associati hanno tutti i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, essi hanno:

a) il diritto di partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;



- 
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente Statuto;
 - d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente gravoso il suo concreto esercizio, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico degli associati richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4. Gli associati hanno tutti i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione, così come determinati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative entro le scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma si perde per morte o estinzione, recesso, decadenza o esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui la relativa comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato, termine entro il quale l'associato escluso può presentare ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4. L'associato che non versi la quota associativa annuale entro 30 giorni da una specifica richiesta di versamento di quanto dovuto decade di diritto dalla sua qualifica di associato.



5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

6. La perdita, a qualsiasi causa dovuta, della qualifica non attribuisce all'associato alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o sia stata comunque disposta dall'Assemblea.

2. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 2. In essa hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi in regola con il versamento delle quote associative.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.





5. In Assemblea ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante, salvi i casi in cui la verbalizzazione sia fatta dal Notaio.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove si trova il verbalizzante.

11. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 9 – ASSEMBLEA: QUORUM E COMPETENZE

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Qualora validamente costituita, l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

4. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato all'indirizzo e-mail degli associati con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

6. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
- b) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo di esercizio, nonché il bilancio sociale ove per legge obbligatorio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando la sua nomina sia per legge obbligatoria o intenda comunque disporla;

e) nomina e revoca il revisore legale quando la sua nomina sia per legge obbligatoria;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

7. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, ivi compreso il Presidente. Almeno la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce la prima volta entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, ed eventualmente anche un Tesoriere ed un Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi nonché ogniqualevolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione. Esso si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, inviato almeno 7 giorni prima della riunione, ovvero 3 giorni prima nei casi di urgenza, all'indirizzo e-mail dei consiglieri. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

7. Il Consiglio di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: QUORUM E COMPETENZE

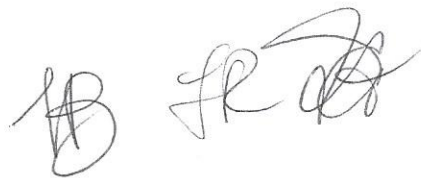
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, nonché del bilancio sociale se per legge obbligatorio;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, nonché del bilancio preventivo d'esercizio;
- g) l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica di regolamenti attuativi dello statuto e di altri regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi



dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile

Art. 12 – PRESIDENTE

1. Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina il lavoro;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio di Amministrazione;
 - può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.



5. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, a qualsiasi causa dovuta, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 7 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 7 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Ove nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Al Segretario spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.



2. Ove nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o di altre disposizioni di legge, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

2. Ove la nomina dell'Organo di controllo sia per legge obbligatoria, l'Assemblea potrà anche decidere di nominare un Organo di controllo collegiale composto secondo le applicabili disposizioni di legge.

3. L'Assemblea potrà disporre la nomina dell'Organo di controllo, monocratico o collegiale, anche quando non sia per legge obbligatoria ma sia da essa ritenuta opportuna.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza



6. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o di altre disposizioni di legge, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Là dove obbligatoria, la revisione legale può in alternativa essere affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che



illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet (o sul sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisca) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli del presente Statuto. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualsiasi causa dovuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad altre associazioni di promozione sociale o enti del terzo settore che operano nei medesimi o in analoghi campi di attività dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di un collegio composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, di comune accordo tra le medesime. In caso di mancato accordo, il Consiglio di Amministrazione incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di effettuare la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio.

Art. 19 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro primo del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.
3. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

Maria Baynato
Elisa Podiggi
Gianni Zucchi

